NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI NEI PAESI EXTRACOMUNITARI E DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 10

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1982. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1 gennaio 1987.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-italiani-operanti-nei-paesi/art-10-fondo-per-la-previdenza-del-personale-addetto-ai-pubblici-servizi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it